

Regolamento per il funzionamento delle Consulte di Frazione

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Zola Predosa istituisce le Consulte di Frazione per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi, garantire l'autonoma espressione di richieste ed esigenze da parte delle comunità locali e promuovere la partecipazione popolare, in applicazione ai principi generali stabiliti dallo Statuto Comunale.
2. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, il ruolo, la composizione ed il funzionamento delle Consulte di Frazione.

Art. 2 - Le Consulte di Frazione

1. Le Consulte sono costituite nel numero di 3 (tre) e precisamente:
 - a) Lavino
 - b) Riale, Gesso - Gessi - Rivabella
 - c) Ponte Ronca, Tombe - Madonna Prati
2. La Consulta rappresenta la popolazione residente nell'ambito territoriale come sopra individuato e promuove la partecipazione dei cittadini alle principali scelte operate dall'Amministrazione Comunale con particolare riferimento alle problematiche ed agli aspetti che interessano la comunità locale.
3. L'Amministrazione Comunale individua idonei locali all'interno di immobili di proprietà già adibiti ad uso pubblico nei quali le Consulte di Frazione possono riunirsi e svolgere la propria attività.

Art. 3 - Funzioni della Consulta di Frazione

1. La Consulta di Frazione ha funzioni consultive e propositive. In particolare partecipa al processo di programmazione dell'attività amministrativa e degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale, nonché alla soluzione di problemi specifici, purché di carattere generale.
2. La Consulta di Frazione può:
 - a) Fornire al Sindaco e/o alla Giunta Comunale, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, il proprio parere motivato in ordine a questioni e problematiche di competenza del Comune;
 - b) presentare proposte ed indicazioni relativamente all'ambito territoriale che rappresenta;
 - c) presentare proposte ed indicazioni che siano il risultato di sintesi di incontri di frazione ad hoc convocati;
 - d) promuovere assemblee pubbliche su problematiche riguardanti sempre l'ambito territoriale di competenza;

Art. 4 - Modalità operative

1. Alle proposte o alle istanze presentate dalla Consulta di Frazione il Sindaco o l'Assessore competente per materia deve fornire adeguata risposta scritta entro il termine di 45 giorni, fatti salvi i casi in cui la complessità delle richieste presentate necessiti di tempi maggiori. Il termine decorre dalla data di protocollazione della proposta o istanza presentata.
2. I pareri richiesti alla Consulta di Frazione da parte del Sindaco o dell'Assessore competente per materia, devono essere forniti in forma scritta entro il termine di 15 giorni, decorsi quali si intende acquisito parere favorevole. Il termine decorre dalla data di invio della richiesta alla/e casella/e di posta elettronica che ciascun Presidente della Consulta indicherà per la gestione dei rapporti con l'Amministrazione Comunale. Il Presidente è tenuto a convocare una seduta della Consulta per acquisire il relativo parere nel rispetto dei termini indicati al presente comma.
3. La Giunta Comunale acquisisce il parere delle Consulte di Frazione sui temi di seguito indicati, limitatamente alla parte attinente il singolo ambito territoriale di competenza:
 - a. Statuto e Regolamenti Comunali per quanto attiene alla partecipazione democratica

- b. Criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi pubblici che interessano la località, sicurezza e sanità
 - c. Piani urbanistici, del traffico, del commercio, dei trasporti e progetti relativi al territorio di pertinenza.
4. I pareri espressi devono essere citati in forma sintetica negli atti comunali ai quali afferiscono.
 5. Ogni anno, entro il mese di settembre, la Consulta di Frazione elabora un rapporto generale sullo stato del rispettivo ambito territoriale, evidenziandone le principali esigenze e necessità. Tale rapporto viene trasmesso alla Giunta e da questa al Consiglio Comunale.
 6. Nel primo anno di avvio delle Consulte di Frazione, tale relazione viene elaborata entro 60 (sessanta) giorni dall'insediamento. Successivamente, ad ogni rinnovo delle Consulte, la relazione viene elaborata entro 45 (quarantacinque) giorni.

Art. 5. Pubblicità, trasparenza e partecipazione

1. Le sedute delle Consulte di Frazione sono aperte al pubblico. La loro convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno che viene discusso, viene pubblicato sul sito internet comunale e sui pannelli a messaggio variabile presenti sul territorio.
2. Al fine di consentire la massima conoscenza dei lavori delle Consulte di Frazione, i verbali delle sedute vengono pubblicate sul sito Internet.
3. Il Presidente della Consulta di Frazione, su richiesta congiunta del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco, può intervenire ai Consiglio Comunale su temi attinenti la frazione che rappresenta, per offrire il proprio contributo su determinate questioni di competenza consiliare, secondo le modalità di funzionamento del relativo Regolamento.

Art. 6. Composizione delle Consulte di Frazione

1. Ogni Consulta di frazione si compone di n. 9 membri designati dai Gruppi Consiliari presenti in Consiglio Comunale secondo il criterio di proporzionalità e di rappresentatività previsto per le Commissioni Consiliari Permanenti. La designazione viene formalizzata con decreto di nomina del Sindaco.
2. Le Consulte di Frazione restano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale neoeletto, attraverso i suoi Capigruppo, deve designare i nuovi componenti le Consulte di Frazione, secondo le modalità di cui al comma 1, entro 90 giorni dal suo insediamento.
4. La Consulta di Frazione è parzialmente rinnovata in caso di dimissioni o decadenza dalla carica di uno o più componenti con lo stesso criterio di cui al comma 1.
5. I componenti le Consulte di Frazione non percepiscono alcuna indennità e/o gettone di presenza e/o rimborso spese in quanto l'attività è resa a titolo gratuito.

Art. 7. Requisiti

1. Possono essere nominati membri delle Consulte di Frazione tutti i residenti compresi nell'ambito territoriale di competenza che abbiano compiuto i 18 anni, in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.
Fermi restando i suddetti requisiti, possono essere nominati membri i cittadini di Stati anche non appartenenti all'Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune di Zola Predosa da almeno un anno.
2. La perdita dei requisiti richiesti, compresa la residenza, comporta la decadenza dalla carica. Ogni membro deve comunicare per iscritto le proprie dimissioni al Presidente della consulta. Le dimissioni, una volta formalmente comunicate, sono irrevocabili.
3. Non possono far parte della Consulta di Frazione:
 - a) il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Regione;
 - b) i consiglieri e gli assessori comunali, provinciali e regionali;
 - c) i parlamentari e i ministri;
 - d) i dipendenti del Comune di Zola Predosa;
 - e) gli ecclesiastici e i ministri di culto.

4. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza automatica dalla carica.

Art 8. Insediamento della Consulta. Dimissioni e decadenza.

1. Su richiesta formale del Sindaco, le designazioni per la nomina dei componenti delle Consulte di frazione dovranno essere trasmesse da ciascun Capogruppo entro 30 giorni. Non pervenendo la designazione nel termine indicato, previo sollecito e concessione di ulteriori 10 giorni, alla designazione e nomina provvederà direttamente il Sindaco nel termine di 10 giorni decorrenti dall'ultimo di scadenza.
2. La prima seduta della Consulta di Frazione viene convocata dal Sindaco entro 30 giorni dal provvedimento di nomina dei membri delle singole Consulte di Frazione.
3. Durante tale seduta, che viene presieduta dal membro più anziano di età, viene eletto il Presidente della Consulta, con voto a scrutinio segreto.
4. L'elezione del Presidente viene fatta a maggioranza assoluta (metà + 1 dei membri assegnati) nella 1^a seduta. In caso di esito negativo, nella 2^a seduta, risulterà eletto il componente che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità verrà eletto il membro più anziano di età.
5. Il Presidente designa, all'interno dei componenti la Consulta, un Vice Presidente ed un Segretario.
6. Se il Presidente eletto appartiene ad uno dei membri nominati dal/i Gruppo/i Consiliare/i di maggioranza, il Vice Presidente dovrà essere designato fra i membri nominati dal/i Gruppo/i Consiliare/i di minoranza e vice versa.
7. Con votazione segreta, il Presidente può essere revocato su proposta motivata di almeno 5 componenti la Consulta. La revoca deve essere approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati alla Consulta. Al voto non partecipa il Presidente.
8. A seguito dimissioni/decadenza dalla carica di un componente della Consulta si procederà in analogia con quanto stabilito al comma 1^o salvo i termini, per la designazione e la nomina, che sono da considerarsi dimezzati.
9. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti, comporterà l'automatico scioglimento della Consulta.

Art. 9. Presidente della Consulta

1. Il Presidente della Consulta di Frazione:
 - a) convoca la Consulta e predispone l'ordine del giorno tenuto conto delle richieste pervenute;
 - b) presiede la Consulta e garantisce il corretto andamento delle sedute. A tale proposito, qualora vi siano comportamenti che impediscono od ostacolano l'attività della Consulta, può allontanare il responsabile;
 - c) può partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari, con diritto di parola su invito del Presidente, quando queste trattano questioni che riguardano la frazione. In caso di impossibilità può delegare un altro componente la Consulta;
 - d) firma, insieme con il segretario, il verbale delle sedute. Firma e trasmette ai competenti Organi comunali i pareri e/o le proposte formulate all'interno Consulta;
 - e) comunica al Sindaco eventuali problematiche che dovessero insorgere all'interno della Consulta, compreso il verificarsi di condizioni di decadenza dalla carica di componente.
2. Il Presidente della Consulta di Frazione riceve le convocazioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti con le stesse modalità previste per i Consiglieri Comunali. Sarà cura del Presidente individuare modalità di comunicazione e diffusione delle informazioni relative ai lavori consiliari ulteriori rispetto a quelle già esistenti al fine di promuovere la più ampia conoscenza e partecipazione.

Art. 10. Funzionamento della Consulta

1. La Consulta si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

2. La convocazione non è subordinata ad alcuna modalità specifica di forma. Il Presidente individua, in accordo con i componenti la Consulta, la forma ritenuta più idonea ed efficace nonché i relativi tempi di preavviso.
3. La convocazione ed il relativo odg vengono comunicati anche al Sindaco ed ai Capigruppo Consiliari.
4. La seduta, che è aperta al pubblico, è valida con la presenza di almeno 5 componenti.
5. Gli atti di competenza della Consulta di Frazione vengono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la Consulta.
6. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale ed i Consiglieri comunali possono partecipare con diritto di parola ai lavori delle Consulte di Frazione.
7. Il verbale delle sedute, predisposto dal Segretario, viene depositato nella sede della Consulta e trasmesso al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
8. Al fine di coordinare le attività delle Consulte, il Sindaco può convocare tutti Presidenti, nonché il Presidente del Consiglio Comunale per concertare iniziative o scadenze di particolare rilevanza.

Art. 11. Norme finali

1. Il Comune si impegna, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, a dare risposta ad eventuali necessità evidenziate dalle Consulte di Frazione relativamente a risorse strumentali utili per il loro funzionamento.
2. Ogni Consulta di Frazione può ulteriormente disciplinare il proprio funzionamento con l'approvazione di modalità gestionali da approvarsi a maggioranza assoluta.